SENATO DELLA REPUBBLICA

– XVI LEGISLATURA *—*

N. 3

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare»

(Parere	ai	sensi	dell'	'artice	olo	1,	commi	3	e 5,	della	legge	18	aprile	2005,	n.	<i>62)</i>
					_											

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 maggio 2008)



DRP/I/XV/D 1/08

Roma,

2 7 MAG. 2008

Car Projecte.

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 5 dell'8.1.2007 in materia di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008.

Il provvedimento viene inviato privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

On.

Renato Giuseppe SCHIFANI Presidente del Senato della Repubblica ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), all'articolo 1, comma 5, delega il Governo ad adottare, con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, che ha dato esecuzione alla direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003, relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

Lo schema di decreto in esame, che si compone di un unico articolo, modifica il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, che sostituiva l'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla sicurezza dello straniero, in materia di ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, intervenendo, in senso restrittivo, sui presupposti dell'esercizio del diritto di ricongiungimento familiare.

In particolare, il provvedimento apporta modifiche, secondo la tecnica della novella, all'articolo 29, comma 1, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'adeguamento normativo prevede l'introduzione di alcune condizioni limitative all'esercizio del diritto di ricongiungimento nei confronti del coniuge, dei figli maggiorenni e dei genitori, previste o comunque non in contrasto con la normativa europea in materia di ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi contenuta nella direttiva europea 2003/86/CE.

Si prevede che il coniuge del quale si richiede il ricongiungimento non debba essere legalmente separato e debba essere di età non inferiore ai diciotto anni, al fine di evitare matrimoni di comodo.

Sono, inoltre, previsti requisiti più restrittivi in merito al ricongiungimento con i figli maggiorenni ed i genitori; per i figli maggiorenni si richiede che la impossibilità di provvedere a se stessi dipenda da ragioni oggettive relativamente allo stato di salute che comporti invalidità totale; per i genitori, invece, si richiede che non abbiano altri figli nel Paese di origine, ovvero, se ultrasessantacinquenni, che gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Sempre ai fini del ricongiungimento è previsto, inoltre, che in mancanza di documentazione rilasciata dall'autorità competente circa il possesso dello stato che dà diritto al ricongiungimento, o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della documentazione richiesta, le rappresentanze diplomatiche o consolari possano provvedere al rilascio di certificazioni ai sensi dell'articolo 49 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, sulla base dell'esame del DNA, da effettuarsi a spese degli interessati.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nè minori entrate, in quanto il decreto non estende l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare ad ulteriori categorie di familiari previste dalla disciplina vigente, bensì prevede requisiti più restrittivi per l'esercizio del diritto medesimo.

La delega per l'emanazione del decreto correttivo scade il 15 agosto 2008.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Il provvedimento modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) concernente il ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, come sostituito dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 di attuazione della direttiva 2003/86/CE del 22 dicembre 2003. In particolare, viene sostituito il comma 1 dell'articolo 29 in parola, inserendo nuovi presupposti per l'esercizio del diritto ovvero circoscrivendo ulteriormente quelli già previsti. E', poi, aggiunto un comma 1-bis al medesimo articolo 29, che prevede la possibilità del ricorso all'esame del DNA per l'accertamento del rapporto di parentela.

- B). Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:
 - riserva assoluta o relativa di legge;
 - precedenti norme di delegificazione.

Il provvedimento mira a rendere più rigorose le condizioni per il ricongiungimento familiare.

C). Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'adeguamento normativo non è in contrasto con la normativa europea (direttiva 2003/86/CE) in materia di ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi..

D). Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.

Il termine per l'adozione di disposizioni correttive del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, è fissato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) in diciotto mesi dall'entrata in

vigore del medesimo provvedimento che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007.

B). Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano oneri organizzativi per le pubbliche amministrazioni

C). Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.

Non si prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D). Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

Le disposizioni del decreto non determinano nessun onere finanziario e organizzativo a carico di cittadini ed imprese.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti;
- non introduce nuove definizioni normative,
- non richiede previsione di delega per la redazione di un testo unico nella materia in oggetto.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

Destinatari del provvedimento sono i cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che chiedono il ricongiungimento familiare.

La ratio dell'intervento

Le nuove disposizioni mirano a circoscrivere e rendere più rigorose le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

Il provvedimento modifica la disciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri contenuta nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), lasciando invariate le categorie di familiari per i quali si può chiedere il ricongiungimento e intervenendo, in senso restrittivo, sui presupposti dell'esercizio del diritto. Ai fini dell'accertamento del rapporto di parentela si prevede la possibilità del ricorso all'esame del DNA.

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.



Ministero

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea Uppicio IV

Prot. N. 62384

Rif. Prot. Entrata N. 62377.

Allegati: 1

Risposta a nota del:

∦oma,

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Bconomia
SEDE

e p.c. All'Ufficio legislativo – Finanze

SEDE

OGGETTO: Decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al dlgs 8/1/2007 n.5 in materia di attuazione della direttiva 2003/36/Ce relativa al diritto di ricongiungimento familiare. Atto Consiglio n.7.

Si fa riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, trasmesso il 20 maggio 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche Comunitarie, ai fini dell'esame da parte del prossimo Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, premesso che mancano le relazioni accompagnatorie del testo, non si hanno osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2004);

Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

Ritenuta la necessità di apportare correttivi al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, in relazione alle modifiche effettuate al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art.1.

- 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 29:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

- c) figli maggiorenni non coniugati a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.";
- 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- "1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati".